

# Eolico, il Consiglio di Stato bocchia un ricorso per un progetto da 28 MW in Sardegna

11 Aprile 2022 | *Lorenzo Vallecchi*

Il Consiglio di Stato ha **respinto il ricorso** presentato E2i Energie Speciali, controllata da Edison, su un progetto eolico onshore da **27,6 MW** nel Comune di Florinas, in Sardegna.

Sostanzialmente, l'alta corte amministrativa ha ribadito che la Sardegna, in quanto Regione a statuto autonomo, **ha tutto il diritto** di modificare in corsa la propria **definizione di area non idonea** all'installazione di impianti a energie rinnovabili.

Ciò in base al fatto che "la Regione ha attuato la **competenza legislativa primaria**, statutariamente prevista, in tema di tutela paesistico-ambientale, elencando le aree non idonee all'esito di una approfondita istruttoria su ogni singolo sito di interesse, che, del tutto legittimamente, ben può ricomprendere anche le ragioni di **tutela della identità culturale** della popolazione insediata sul territorio".

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la **delibera della Giunta regionale del 7 agosto 2015** sull'identificazione delle aree non idonee in realtà **non pone "alcun vincolo** né preclusione di carattere generale, limitandosi solo ad indicare - a beneficio degli operatori privati - le aree ove vi è 'un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione', non potendo quindi le fasce di rispetto (c.d. buffer) essere interpretate come distanze minime inderogabili".

In sostanza, la delibera regionale non pone un **divieto di legge insuperabile** circa le zone non idonee, ponendosi solo come una sorta di **vademecum generico** per dare un'idea agli operatori di cosa aspettarsi se vogliono installare impianti in quelle zone. Ma se la delibera non fissa un divieto di legge generale vero e proprio circa le zone in questione, la delibera regionale non è impugnabile per dei cambiamenti apportati a delle semplici indicazioni di massima.

In altre parole, poiché, almeno sulla carta, è teoricamente sempre possibile che la Regione Sardegna approvi impianti **anche nelle aree non idonee**, per il Consiglio di Stato non esiste un divieto cogente rispetto alle zone non idonee stesse. E quindi il ricorso di Edison contro la delibera che aveva cambiato le carte in tavola circa le fasce di rispetto è irricevibile, si evince dalla sentenza, consultabile dal link in fondo a questo articolo.

Da una parte, l'esito negativo del ricorso era **abbastanza prevedibile**, vista la precedente sentenza relativa a Siemens Gamesa, in cui, lo scorso agosto, il Consiglio di Stato aveva già affermato la legittimità della delibera regionale sarda del 2015 sull'identificazione delle aree non idonee a ospitare impianti Fer.

Dall'altra, la sentenza rappresenta un altro **esempio delle grosse disfunzionalità e contraddizioni** che caratterizzano l'azione dei vari bracci esecutivi e amministrativi dello Stato e delle sue emanazioni territoriali.

## **La transizione non s'ha da fare?**

La questione di fondo che, più prima che poi, andrà chiarita è quella relativa alla **mancanza di criteri di valutazione oggettivi** per l'approvazione degli impianti e all'applicazione invece assolutamente non prevedibile da parte delle Soprintendenze di criteri di valutazione soggettivi dei progetti che **impediscono certezza del diritto** e pianificazione da parte delle aziende.



“Se hai un’area dove non vi sono vincoli, la direttiva europea oggi direbbe che non devi proprio chiedere il parere alla Soprintendenza. Se, viceversa, vi sono dei vincoli, devi chiedere il parere e la Soprintendenza non dovrebbe, come fa oggi praticamente nel 100% dei casi, dire di ‘no’ perché esiste un vincolo,. Piuttosto dovrebbe dirti che si può fare ma solo con determinate accortezze progettuali”, ha detto a QualEnergia.it **Simone Togni**, Presidente dell’Associazione nazionale energia del vento (Anev).

In caso di vincoli paesaggistici, si dovranno ad esempio installare gli **aerogeneratori più distanziati** per ridurne l’impatto visivo, oppure usare delle **vernici di un certo tipo** in modo tale da limitarne l’impatto paesaggistico, ha spiegato Togni.

“Se il Ministero della Cultura e le Soprintendenze dicono con dei criteri oggettivi che in Italia non c’è posto per gli impianti rinnovabili, **il governo allora ne deve prendere atto**, andare a Bruxelles e dire che l’Italia si è sbagliata, che la transizione ecologica non la facciamo. Non è possibile che il governo si dia un obiettivo, le aziende corrano a fare impianti sulla base di una programmazione e di una serie di norme dello Stato per poi invece **scoprire che in pratica non è possibile**. Se non è possibile farlo, ce lo dicessero, e gli imprenditori invece di fare eolico si metteranno a fare scarpe o qualcos’altro”, ha aggiunto.

Esiste insomma una questione di **prevalenza della normativa comunitaria**, rispetto alla quale i principi della normativa interna dei paesi membri dell’Unione e delle loro emanazioni territoriali **non possono essere in contrasto**.

Gli operatori stanno investendo miliardi di euro per attuare una decarbonizzazione che l’Italia si è impegnata a fare con una **normativa europea vincolante** entro il 2030 e se non rispetteremo tali impegni pagheremo oltretutto delle **sanzioni salate**, ha sottolineato il presidente della maggiore associazione eolica del nostro paese.

Un altro **aspetto insostenibile** è quello dei **tempi**. Nel caso specifico di Edison, per esempio, il progetto e la richiesta di autorizzazione risalgono ormai a otto anni fa.

“Se si presenta un progetto nel 2014 e poi si decide di bocciarlo, allora **bocciatelo nel 2015**, non nel 2022. Paradossalmente, anche se il Consiglio di Stato avesse dato ragione a Edison, è probabile che l’impianto non l’avrebbero realizzato, perché il progetto è ormai basato su macchine vecchie e richiedeva quindi un nuovo processo autorizzativo”, ha commentato Togni.

Un altro aspetto da considerare è che l’eventuale impatto paesaggistico degli impianti eolici dura per un periodo di **solli 20 anni**. Al termine di tale periodo, infatti, c’è l’obbligo di smontare gli impianti, consentendo al paesaggio di tornare al suo **stato precedente**.

Ma se non si costruiscono impianti a fonti rinnovabili e si continua ad usare gas o carbone, una volta riversata nuova CO2 in atmosfera questa resta **in circolazione per un periodo che va dai 300 ai 1.000 anni**, con conseguenze molto più permanenti e dannose.

“Infatti, la valutazione degli impatti dovrebbe essere fatta anche sulla base di questo tipo di **analisi comparative**”, ha concluso il Presidente di Anev.

- **La sentenza**